

**Norme urbanistiche straordinarie per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico**

**Art.1**

*Finalità e procedure*

1. Per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico dirette a garantire la sicurezza dei cittadini, con la localizzazione di sedi, attrezzature e presidi delle forze dell'ordine e della vigilanza urbana, comportanti variante allo strumento urbanistico generale comunale vigente, si applicano le procedure di cui all'art.3 della legge regionale 23 giugno 1997, n° 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio).

2. Le procedure di cui all'art.3 della legge regionale n° 23/1997 si applicano, nel rispetto dell'art.2, comma 1, della legge regionale n° 23/1997 medesima, altresì, in tutti i casi in cui la variante urbanistica sia necessaria per procedere alla realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, come definiti dall'art.31 della legge 5 agosto 1978, n° 457 (Norme per l'edilizia residenziale), diretti al risanamento di edifici anche singoli in evidente stato di degrado, o per finalità sociali, ovvero al recupero di aree. Per le presenti finalità e nel rispetto dei parametri ed indici edilizi ed urbanistici previsti dalla vigente normativa urbanistica ed edilizia comunale, oltre ai casi di cui all'art.2, comma 2 della legge regionale n° 23/1997, sono ammesse le seguenti tipologie di varianti urbanistiche:

a) modifiche della destinazione d'uso di aree ed edifici con opere;

b) modificazioni della normativa dello strumento urbanistico generale dirette a disciplinare le modalità di intervento su aree ed edifici al fine di semplificare l'attuazione degli interventi.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, alla documentazione prevista dall'art.3, comma 6, della legge regionale n° 23/1997, deve essere allegata, a cura del proponente, adeguata relazione avente contenuto tecnico, sociale ed economico, atta a dimostrare la necessità della variante urbanistica per garantire la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico, nonché apposita dichiarazione del sindaco attestante che la variante urbanistica è finalizzata alla soluzione di problemi di sicurezza e di ordine pubblico, o richiesta del comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, i tempi per il procedimento di variante urbanistica e per il rilascio dei provvedimenti di assenso, comunque denominati, previsti dalla vigente normativa, sono ridotti a la metà; decorsi infruttuosamente tali termini e data facoltà all'interessato di inoltrare al presidente della giunta regionale istanza per la nomina di un commissario *ad acta*; il presidente provvede alla richiesta nel termine di quindici giorni, mediante nomina di un commissario *ad acta*.

**Art.2**

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art.127 della Costituzione e dall'art.43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel *bollettino ufficiale* della regione Lombardia.

---